



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 209/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **19 maggio 2026**, ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 21147** del Registro di Segreteria, proposto dal **Sig. OMISSIS**, nato a **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'**Avv. Rocco Carabba (c.f. CRBRCC73B01E435R)**, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio all'indirizzo pec: avvocatoroccocarabba@pec.giuffre.it;

contro

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (c.f. 80078750587), **Via Spezioli, 12 Chieti e**

- **I.N.P.S (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)**, in persona del Presidente *pro tempore*, (c.f. 80078750587), sede di Roma Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'**Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R)**, Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in L'Aquila in Via dei giardini, n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto.

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso depositato presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale l'11/06/2025, il sig. *OMISSIS* ha contestato la legittimità del recupero di somme che l'INPS ritiene indebitamente corrisposte a titolo di trattamento pensionistico.

Il ricorrente, già vigile del fuoco in congedo e titolare di pensione a decorrere dal 2014, ha riferito di aver ricevuto, nel dicembre 2020, un provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico fondato sull'applicazione dell'art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014. In forza di tale ricalcolo, operate secondo il meccanismo del cosiddetto "doppio calcolo", l'Istituto ha rideterminato in diminuzione la pensione a partire dal 1° gennaio 2015, quantificando un indebito complessivo di oltre € 4.600 e avviandone il recupero mediante trattenute rateali.

A fronte di tale iniziativa, il *OMISSIS* ha contestato la pretesa restitutoria, sostenendone l'infondatezza sotto diversi profili.

In primo luogo, ha ricostruito il quadro normativo richiamato dall'INPS, rilevando come la disposizione sul doppio calcolo sia finalizzata esclusivamente a evitare trattamenti pensionistici eccedenti quelli conseguibili con il sistema previgente, senza tuttavia disciplinare espressamente le conseguenze in termini di recupero delle somme già corrisposte. In secondo luogo, ha sostenuto la sussistenza del principio dell'irripetibilità dell'indebito pensionistico, quale delineato dall'art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973, secondo cui non si fa luogo alla restituzione delle somme percepite in esecuzione di un provvedimento poi modificato o revocato, salvo il caso di dolo dell'interessato. Tale principio, secondo l'impostazione del ricorrente, assumerebbe portata generale nell'ambito della materia previdenziale e si porrebbe in deroga alla disciplina codicistica dell'indebito, valorizzando la tutela dell'affidamento e della buona fede del pensionato.

In questa prospettiva, il ricorrente ha evidenziato come nel caso concreto

difetterebbe qualsiasi elemento di dolo o di comportamento imputabile al pensionato, essendo l'eventuale errore riconducibile esclusivamente all'Amministrazione, che disponeva sin dall'origine di tutti gli elementi necessari per determinare correttamente il trattamento. Ne conseguirebbe, ad avviso del ricorrente, che la ripetizione dell'indebito risulterebbe comunque preclusa, anche a prescindere dalla legittimità del ricalcolo in sé considerato. Particolare rilievo assumerebbe, inoltre, il tema del legittimo affidamento, che il ricorrente ritiene essersi consolidato in ragione del notevole lasso di tempo intercorso tra la prima liquidazione della pensione e il successivo intervento correttivo dell'INPS. Il protrarsi dell'erogazione senza rilievi avrebbe infatti ingenerato nel pensionato una ragionevole convinzione circa la stabilità del trattamento, meritevole di tutela anche alla luce dei principi costituzionali che presidiano il diritto alla pensione. In tale ottica, il sig. *OMISSIS* ha sottolineato come la revisione del trattamento sia intervenuta diversi anni dopo l'entrata in vigore della norma che ne costituiva il presupposto, circostanza che, lungi dal giustificare il recupero, evidenzerebbe una responsabilità dell'Amministrazione nella gestione dei tempi del procedimento. Né, secondo il ricorrente, potrebbe assumere valore decisivo la qualificazione della pensione come "provvisoria", non potendo tale indicazione riversare sul pensionato le conseguenze dei ritardi imputabili all'ente previdenziale. Alla luce di tali considerazioni, il ricorrente ha sostenuto che, anche a voler ritenere legittima l'operazione di ricalcolo, la pretesa restitutoria debba comunque ritenersi illegittima, in quanto contrastante con i principi di buona fede, affidamento e ragionevole durata dell'azione amministrativa. Ha chiesto, pertanto, di accertare l'inesistenza del diritto dell'INPS al recupero delle somme, con conseguente ordine di restituzione di quanto eventualmente già

trattenuto, oltre interessi, e con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.

2. Con memoria depositata in data 21 gennaio 2026, l'INPS, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto la piena legittimità dell'operato amministrativo e ha sviluppato una ricostruzione coordinata del quadro normativo di riferimento e della concreta evoluzione del rapporto pensionistico del ricorrente. In tale prospettiva, l'Istituto ha sostenuto che l'indebito oggetto di causa trae origine dall'applicazione dell'art. 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, disposizione con la quale il legislatore ha introdotto il meccanismo del cosiddetto doppio calcolo al fine di evitare che, per effetto della riforma Fornero, taluni trattamenti pensionistici potessero risultare più elevati rispetto a quelli determinabili secondo il previgente sistema integralmente retributivo. Ne consegue che l'importo da porre in pagamento doveva essere individuato nel minore tra quello derivante dal sistema misto e quello determinato secondo il metodo retributivo puro, in funzione di contenimento della spesa pubblica e di coerenza del sistema previdenziale.

L'INPS ha evidenziato, poi, che la complessità tecnica delle operazioni richieste dal doppio calcolo, unitamente alla vastità delle posizioni interessate, ha reso inevitabile una gestione graduale dell'attività di ricalcolo, con la conseguente iniziale liquidazione delle pensioni secondo i criteri ordinari e la successiva verifica in sede di riliquidazione. Tale modalità operativa sarebbe stata giustificata dall'esigenza primaria di garantire comunque l'immediata erogazione del trattamento pensionistico, evitando che i lavoratori cessati dal servizio rimanessero privi di mezzi di sostentamento nelle more della definizione definitiva della prestazione.

In questa cornice, dunque, l'intervento successivo di riliquidazione non è stato configurato come espressione di un errore procedimentale, bensì quale esito fisiologico di un procedimento complesso, articolato nel tempo e volto ad adeguare il trattamento pensionistico ai vincoli normativi sopravvenuti, con conseguente legittimità anche della rideterminazione dell'importo e delle connesse operazioni di recupero.

3. Nell'udienza del 19 maggio 2026, con l'assistenza del segretario d'udienza, sig.ra Giuliana Di Vincenzo, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, è presente l'avv. Rocco Carabba, per il ricorrente, che si è riportato alle conclusioni contenute nel ricorso, è presente l'avv. Capannolo, per l'INPS, che si è riportata alla propria memoria di costituzione.

4. In data odierna la causa, dunque, è stata trattata e decisa.

Considerato in

DIRITTO

1. L'indebito oggetto dell'odierna controversia scaturisce dalla riliquidazione del trattamento pensionistico. Nel provvedimento pensionistico di riliquidazione del 2020 è, infatti, indicato espressamente dall'INPS che la riliquidazione è derivata dall'applicazione dell'art. 1, comma 707, della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) (c.d. doppio calcolo).

2. Nel merito, il ricorso è infondato e non può essere accolto.

2.1 Innanzitutto, appare utile evidenziare il quadro normativo di riferimento.

L'art. 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha previsto che “ *l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012 non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti*

prima della riforma Fornero computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa". Questa disposizione normativa, emanata dopo la riforma c.d. "Fornero" (ed intervenendo per l'appunto sull'art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), aveva lo scopo di evitare che alcune categorie di soggetti potessero addirittura avvantaggiarsi del passaggio generalizzato al sistema di calcolo contributivo della pensione (ad esempio, avendo già raggiunto il "massimo" della pensione nel sistema retributivo ed aggiungendo, dopo il 2012, una ulteriore quota contributiva, incrementativa dell'importo finale).

Occorre rimarcare che il successivo comma 708 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 ha precisato che il limite di cui al comma 707 (vale a dire, il minor importo della pensione tra quello calcolato con il sistema retributivo per tutta l'anzianità, anche successiva al 31.12.2011, e quello calcolato con il sistema retributivo per l'anzianità fino al 31.11.2011) si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 190/2014 e, quindi, dal 1° gennaio 2015 (ex comma 735).

Appare evidente, pertanto, che a far data dal 1° gennaio 2015, il trattamento pensionistico del ricorrente andava necessariamente determinato e liquidato in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 707, della L. n. 190/2014, mentre dal 1° aprile 2014 (data del pensionamento) al 31 dicembre 2014 tale disposizione non poteva applicarsi, alla luce, appunto, del disposto di cui al comma 708.

Ciò che, nella realtà, è avvenuto, alla luce di quanto riportato nella comunicazione dell'indebito del 23/12/2020 relativo al provvedimento impugnato, laddove è stato precisato che l'applicazione dell'art. 1, comma 707, ha riguardato i ratei dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2021.

2.2 Dagli atti di causa emerge che la pensione del ricorrente era stata, infatti, originariamente liquidata, con determina del *OMISSIS.2014* n. *OMISSIS* versata in atti, con il quale gli era stata comunicata l'attribuzione della “*pensione Ordinaria diretta di vecchiaia, liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 01/04/2014*”, come si legge nel provvedimento medesimo. Di seguito, in data **31.01.2018**, l'Istituto ha emesso la determina *OMISSIS*, anch'essa in atti, con il quale gli era stata comunicata l'attribuzione della “*pensione privilegiata diretta, liquidata con il sistema retributivo a decorrere dal 01/04/2014*”, come si legge nel provvedimento medesimo. Tale atto è stato emesso espressamente in sostituzione di quello del 25.2.2014. Pertanto, si evince chiaramente che al ricorrente era stata attribuita originariamente (ossia con atto del 25.2.2014) la “*pensione Ordinaria diretta di vecchiaia*” provvisoria e, dopo, con la determina del 31.01.2018, la “*pensione Privilegiata diretta*”, emessa a seguito del “verbale *OMISSIS* del 27/04/2017 ... “(per patologia riconosciuta, quindi, soltanto nel 2017). Essendogli stata concessa la pensione privilegiata in luogo di quella di vecchiaia, quindi, l'importo della pensione è stato aumentato, passando da € 29.788,73 ad € 32.916,82. Benché la decorrenza della pensione del ricorrente sia rimasta ovviamente quella del 1° aprile 2014, soltanto a gennaio 2018, il ricorrente è diventato titolare di pensione privilegiata in luogo di quella diretta di vecchiaia, originariamente attribuitagli. L'Istituto, poi, ha emesso la determina *OMISSIS*, anch'essa in atti, con la quale al

ricorrente è stata comunicata la riliquidazione della *pensione Privilegiata diretta” calcolata in attuazione dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014*. Per effetto della riliquidazione sopra menzionata, è stato accertato, quindi, che – applicando il calcolo con il sistema contributivo dal 1.1.2012 – la pensione privilegiata del ricorrente sarebbe stata di importo superiore a quello che sarebbe derivato dal calcolo effettuato interamente con il “retributivo”, ciò che avrebbe determinato la violazione del comma 707 dell’art. 1 della legge 190.

In attuazione del doppio calcolo, quindi, è emerso la sussistenza dell’indebito pari ad € 4.677,61. La riliquidazione del trattamento pensionistico del Sig. *OMISSIS* in applicazione dell’art. 1, comma 707, della Legge n. 190/2014, è stata elaborata a dicembre 2020 dall’INPS, a seguito dell’invio della nota n. 0041343 del 02/11/2017 (presente in atti) da parte del Ministero dell’Interno che ha trasmesso un provvedimento di attribuzione di competenze accessorie, che non erano state riconosciute dal predetto Ministero all’epoca della risoluzione del rapporto di lavoro.

L’indebito – come previsto dalla nuova norma entrata in vigore il 1° gennaio 2015 – ha riguardato le maggiori somme erogate per il periodo 01/01/2015-31/01/2021, la cui notifica all’interessato è datata 23/12/2020, Prot. *OMISSIS*.

Tale indebito è stato interamente recuperato sulle rate di pensione ed estinto con la rata di aprile 2022.

L’odierno ricorrente, dopo l’estinzione dell’intero indebito, ha proposto ricorso amministrativo nell’anno 2023, che è stato respinto perché tardivo e, in data 11 giugno 2025, ha proposto il ricorso giurisdizionale.

Ne consegue, che conformemente a quanto sostenuto dall’INPS, malgrado, quindi, la decorrenza della pensione sia rimasta immutata, il *dies a quo*, da prendere

come riferimento ai fini del computo del termine triennale al quale soggiaceva

l'Istituto per la liquidazione della pensione definitiva, non può essere individuato

nella data di decorrenza della pensione ordinaria (ossia nel 1.04.2014), ma deve,

invece, essere quello in cui gli è stata attribuita la pensione privilegiata (ossia nel

31.01.2018), che è la data nella quale la privilegiata ha preso il posto della

pensione di vecchiaia. Né l'Istituto avrebbe potuto liquidare la pensione

privilegiata al ricorrente prima del 31.01.2018, considerato che – come riportato

nella determina del 31.01.2018 - il verbale sanitario, che ha costituito il necessario

presupposto della pensione privilegiata, reca la data solamente del 27.04.2017.

L'Istituto, poi, ha emesso la determina *OMISSIS*, anch'essa in atti, con la quale

al ricorrente è stata comunicata la riliquidazione della *pensione Privilegiata diretta*"

calcolata in attuazione dell'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014.

Pertanto, per un verso il recupero del trattamento pensionistico "eccedente"

discende da un'attività amministrativa di riliquidazione vincolata da parte

dell'INPS, per altro verso v'è che, medio tempore, tutte le riliquidazioni, stante

l'intervenuto mutamento della pensione da ordinaria a privilegiata, sono

avvenute in " via provvisoria", sicché il pensionato era reso edotto della

possibilità di una riduzione degli importi discendente dall' applicazione delle

nuove disposizioni di cui alla legge finanziaria del 2015 (*cfr. Sent., Sez. Abruzzo,*

n. 264/2021 e APP. III sez. Centrale, n. 190/2024).

Tutto ciò premesso e considerato, questo Giudice condivide appieno la

ricostruzione in fatto e le difese in diritto dell'INPS, ben argomentate e motivate

nella memoria di costituzione, nel senso dell'insussistenza di un affidamento

oggettivo del pensionato nella fattispecie concreta;

_ al riguardo, giova ricordare che la citata pronuncia SS.RR. n. 2/QM/2012 detta

	criteri generali di orientamento per l'esercizio del prudente apprezzamento del	
	caso concreto da parte del giudice, senza alcun automatismo;	
	_ in fattispecie, il tempo trascorso tra la liquidazione della pensione privilegiata	
	del gennaio 2018 e l'applicazione del "doppio calcolo" (dicembre 2020) è di tre	
	anni circa, tempo di per sé ragionevole; -	
	- inoltre, l'applicazione del citato comma 707 era stata espressamente	
	preannunciata dall'Inps e costituiva, in ogni caso, patrimonio di comune	
	conoscenza, a maggior ragione per il ricorrente che non poteva ignorarla, così	
	come non poteva ignorare la pendenza del procedimento per la liquidazione della	
	quota di privilegio (tra il 2017 e il 2018) e i tempi tecnici di lavorazione dei "doppi	
	calcoli" da parte dell'INPS;	
	_ né consta (o appare verosimile, in difetto quanto meno di allegazione di parte	
	attrice in tal senso) che le maggiori somme riconosciute al pensionato a partire	
	dalla conclusione del 2017 e fino al 2020 siano state interamente consumate per	
	le esigenze di sostentamento del ricorrente o della sua famiglia;	
	_ in conclusione, né il tempo trascorso, né gli importi in considerazione, né le	
	altre caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto consentono di	
	accertare, in mancanza di robusti elementi di segno contrario, un legittimo	
	affidamento in capo al percipiente, il quale, peraltro, ha già integralmente	
	restituito le maggiori somme di pensione indebitamente pagategli;	
	_ la novità e peculiarità del caso concreto, su cui non si è ancora formato uno	
	specifico orientamento giurisprudenziale, suggeriscono di compensare le spese	
	di lite;	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, in	
	- pag. 10 di 11 -	

composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra

deduzione, eccezione e domanda, respinge il ricorso e compensa le spese

Così disposto in L'Aquila, all'esito della Camera di consiglio del 19 maggio 2026.

Depositata in Segreteria il 21 maggio 2026.

Il Giudice

dott. Stefano Grossi

(firmato digitalmente)